APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SCUOLA EUROPEA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA-VARESE, CON SCAMBIO DI NOTE CONCLUSA A ROMA IL 5 SETTEMBRE 1963

Art. 10 (Allegato Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di Ispra Varese)

Al personale straniero in servizio presso la Scuola verra' applicato a sua scelta il regime di previdenza sociale vigente in Italia, oppure il sistema di previdenza sociale del Paese d'origine ovvero quello predisposto dalla Scuola stessa.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di Note conclusa a Roma il 5 settembre 1963
Estremi	Legge 29 dicembre 1966, n. 1270
Partizione	Allegato Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di Ispra Varese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-della-convenzione-tra-il-governo-italiano/allegato-convenzione-per-il-funzionamento-della-scuola-europ-art-10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Scuola europea di Ispra Varese)